

Alcune prime indicazioni e puntualizzazioni, con riferimento al nostro settore, sul nuovo Accordo Stato Regioni, adottato il 17 aprile 2025 dalla Conferenza Stato Regioni, Accordo che, come noto, in applicazione del disposto del novellato art. 37 del DLgs 81/2008 (Testo Unico Sicurezza), ridisegna la formazione in materia di salute e sicurezza.

ENTRATA IN VIGORE

Il nuovo Accordo entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

DISPOSIZIONI Generali e TRANSITORIE

In fase di prima applicazione entro e non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo, è comunque possibile avviare i corsi di formazione seguendo le indicazioni riportate nei precedenti Accordi (anche se gli stessi devono considerarsi abrogati con l'entrata in vigore del nuovo Accordo).

La **formazione dei datori di lavoro**, come disciplinata dal nuovo Accordo, deve essere conclusa **entro 24 mesi** dall'entrata in vigore dello stesso Accordo.

RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA LAVORATORI, DIRIGENTI E PREPOSTI

Per i lavoratori, dirigenti e preposti sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per i quali è riconosciuto credito formativo totale.

Per chi ha completato il corso di formazione o di aggiornamento come preposto da più di due anni, alla data di entrata in vigore dell'Accordo, l'aggiornamento dovrà essere svolto **entro 12 mesi**.

SOGGETTI FORMATORI

Tra i soggetti formatori nella categoria “ **Altri Soggetti**” sono previste anche le associazioni sindacali dei datori di lavoro, comparativamente più rappresentative, inserite **nell'elenco repertorio** che sarà istituito con un successivo provvedimento.

L'inserimento nel repertorio avverrà attraverso una valutazione complessiva dei seguenti criteri:

- *La presenza di sedi in almeno la metà delle province, distribuite tra nord, centro e sud-isole*
- *La consistenza numerica degli iscritti*
- *Il numero complessivo di CCNL sottoscritti*

Nelle more della istituzione del repertorio è possibile **autocertificare** il possesso dei requisiti sopra indicati.

Si puntualizza che eventuali attestati rilasciati da associazioni sindacali prive dei requisiti di cui sopra non sono ritenuti validi.

ORGANIZZAZIONE DEI CORSI

Per ciascun corso, il soggetto formatore dovrà:

- predisporre il **progetto formativo** secondo quanto previsto dall'Accordo nella Parte IV punto 2.6;
- ammettere un **numero massimo di partecipanti** ad ogni corso, nel limite di 30 discenti. Il limite non trova applicazione per i corsi erogati in modalità e-learning;
- per le attività formative pratiche il rapporto docente/discente deve essere al massimo di 1 a 6 (almeno 1 docente ogni 6 discenti);
- tenere il **registro di presenza** dei partecipanti in formato cartaceo o in formato elettronico;
- **verificare**, ai fini dell'ammissione alla verifica finale dell'apprendimento, la **frequenza di almeno il 90% delle ore** di formazione previste per i corsi di formazione e di abilitazione nonché per i corsi di aggiornamento;
- predisporre il **verbale della verifica finale**;
- predisporre e rilasciare l'**attestato di formazione**.

REQUISITI DEI DOCENTI

I **docenti** dei corsi di formazione ed aggiornamento devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto Ministeriale 6 marzo 2013 e successive modifiche e integrazioni.

FASCICOLO DEL CORSO

Per ogni corso di formazione e aggiornamento, il soggetto formatore provvede alla custodia/archiviazione (cartacea o elettronica) della documentazione “**Fascicolo del corso**”. Tale documentazione deve essere conservata, presso il soggetto formatore, per almeno 10 anni e deve contenere:

- dati anagrafici dei partecipanti;
- registro presenze dei partecipanti con firme;
- elenco dei docenti con firme;
- progetto formativo e programma del corso;
- verbale di verifica finale di cui al paragrafo 4, parte I

INDICAZIONI METODOLOGICHE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEI CORSI PER I SOGGETTI FORMATORI

Il processo formativo presuppone un progetto formativo che si articola in 4 fasi:

PIANIFICAZIONE	Analisi dei fabbisogni formativi e di contesto
REALIZZAZIONE	Erogazione
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE	Monitoraggio e valutazione della qualità della formazione
RIESAME E ADOZIONE DI MISURE DI MIGLIORAMENTO	Riesame e adozione di misure e interventi correttivi ai fini del miglioramento

CORSO PER LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI

I datori di lavoro possono organizzare direttamente i corsi di formazione nei confronti dei propri lavoratori, preposti e dirigenti, a condizione che venga rispettato quanto previsto dal nuovo Accordo; essi quindi **sono considerati soggetti formatori** cui spettano gli adempimenti previsti dal nuovo accordo.

In particolare i datori di lavoro nel fase in cui diventano soggetti formatori devono rispettare le previsioni del nuovo Accordo, con particolare riferimento alle indicazioni metodologiche per l'organizzazione e la gestione dei corsi riportate ai punti :

3.2 - Requisiti organizzativi e tecnici, modalità operative per i corsi di formazione in video conferenza sincrona (VCS)

3.3 - Requisiti organizzativi e tecnici, modalità operative per i corsi di formazione e-learning

3.4 - Modalità mista

3.5 - Modalità di erogazione dei corsi di formazione e aggiornamento

6.3 – Verifica dell'apprendimento (modalità e criteri)

Formazione Lavoratori

La pesca, in linea con il codice Ateco attribuito, è considerata come attività a rischio medio

La formazione obbligatoria dei lavoratori si articola quindi in due moduli:

1. Modulo di **formazione generale** – durata **minimo 4 ore** - *dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro.*
2. Modulo di **formazione specifica** – durata **minimo 8 ore** - *riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione del rischio e, quindi, calibrata sui rischi specifici dell'attività, ed incentrata sui pericoli e rischi insiti nelle mansioni specifiche e sulle relative conseguenze da prevenire nonché sull'individuazione e la conoscenza delle misure di sicurezza da adottare nello svolgimento delle proprie mansioni.*

Aggiornamento con periodicità quinquennale, a decorrere dalla data di fine corso riportata nell'attestato (l'art. 27 DL.gs 271/99 al comma 4 dispone: “*La formazione deve essere ripetuta periodicamente in relazione alla evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi*”) - con durata minima di **6 ore**.

Con riferimento alle **modalità di erogazione della formazione** nel nostro settore va puntualizzato che mentre la formazione generale può essere erogata anche in modalità e-learning, quella specifica va erogata necessariamente in presenza o in videoconferenza con modalità sincrona.

Formazione Preposti

Per i preposti oltre al completamento della formazione obbligatoria dei lavoratori (12 ore minimo) è necessaria una **formazione aggiuntiva di 12 ore**

Aggiornamento con periodicità biennale – con durata **minima di 6 ore**

Contenuti formativi:

- ruolo e obblighi del preposto e suo rapporto con le altre figure della prevenzione aziendale

- conoscenza dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori connessi al contesto nave e mare in cui opera il preposto e relative misure di prevenzione e protezione;
- funzioni di controllo, sovrintendenza, sorveglianza e vigilanza, valutazione delle situazioni di rischio e controllo della corretta esecuzione da parte dei lavoratori;
- comunicazione con lavoratori e altre figure della prevenzione

La formazione e l'aggiornamento devono essere erogate con modalità **in presenza** ovvero in **videoconferenza sincrona**.

Formazione dirigenti

La formazione dei dirigenti deve avere una ***durata minima di 12 ore***

L'aggiornamento con periodicità quinquennale deve avere una ***durata minima di 6 ore***

L'Accordo non prevede la formazione del Comandante che, come noto, è disposta dall'art. 7 del DLgs 298/99 per cui riteniamo che detta formazione possa essere associata a quella del preposto o del dirigente, ampliando conseguentemente le ore formative previste.

Formazione datori di lavoro

I datori di lavoro attraverso la frequenza del corso dovranno essere in grado di svolgere le funzioni loro attribuite dalla normativa (art. 18 d.lgs. n. 81/2008 e per quanto di pertinenza del nostro settore artt. 5 e 6 DLgs 271/99 e art.3 DLgs 298/99), acquisendo la consapevolezza delle azioni conseguenti alle responsabilità e obblighi del ruolo.

La formazione del datore di lavoro, da completarsi entro 24 mesi dalla data di pubblicazione dell'Accordo, deve avere una ***durata minima di 16 ore***

L'aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale ***e con durata minima di 6 ore***, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO CHE SVOLGE I COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (art.34 DLgs 81/2008)

In premessa ricordiamo che l'art. 34 del DLgs 81/2008 dispone “ *il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione*

dai rischi, omissis..., nelle ipotesi previste nell'ALLEGATO II (l'Allegato II indica i casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione includendovi le aziende di pesca fino a 20 lavoratori). In tal caso il datore di lavoro deve ovviamente frequentare il relativo corso di formazione previsto dal nuovo Accordo. Nel caso in cui, inoltre, intenda svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione deve, altresì, frequentare i relativi corsi di formazione.

Obiettivi

Il corso di formazione è finalizzato a fornire ai datori di lavoro le competenze tecniche, organizzative e procedurali necessarie a svolgere le funzioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il percorso formativo si articola, con un **modulo comune** per tutti i settori della durata minima di 8 ore e un **modulo tecnico-integrativo** che per il settore della pesca deve avere una durata minima di 12 ore.

Al modulo comune si accede solo dopo aver frequentato il corso propedeutico per datore di lavoro.

L'**aggiornamento** deve essere effettuato con cadenza **quinquennale**, a decorrere dalla data di conclusione del modulo comune, con durata minima di 8 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.